

Repubblica e Cantone  
Ticino

---

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Daniele Caverzasio  
Deputato al Gran Consiglio

### Interrogazione 6 luglio 2011 no. 164.11 Strutture per ragazzi disabili, quali controlli?

Signor deputato,

con l'atto parlamentare in questione ci sottopone delle domande inerenti alle modalità di controllo delle strutture che accolgono persone con handicap, sullo spunto di un recente fatto di cronaca.

#### **Premessa**

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni (NPC) ha stabilito delle nuove regole nel settore degli istituti d'integrazione delle persone con handicap e dell'educazione scolastica speciale.

Sino al 2007 il finanziamento e il coordinamento era assicurato da una formula mista Confederazione - Cantoni.

Dal 1. gennaio 2008 i Cantoni operano in piena autonomia, seguendo i criteri previsti dalla Legge federale sulle istituzioni (LIPIn del 6 ottobre 2006) che promuovono l'integrazione degli invalidi.

Il Ticino dispone da oltre trent'anni della Legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 (LISPI), che garantisce alle persone con handicap un'offerta di strutture e servizi professionali, per rispondere adeguatamente ai bisogni, nel rispetto dei principi di integrazione, dignità e autodeterminazione.

La LISPI è stata adeguata nel 2008, per rispondere appieno alle esigenze della nuova Legge federale LIPIn.

Fra gli adeguamenti importanti vi è stata l'introduzione dell'obbligo di autorizzazione d'esercizio, dei suoi criteri e delle modalità.

#### **a. autorizzazione d'esercizio**

In Ticino le strutture che accolgono più di quattro persone con handicap devono disporre di un'autorizzazione d'esercizio rilasciata dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Con l'autorizzazione d'esercizio lo Stato garantisce l'esistenza dei presupposti organizzativi e qualitativi minimi per un buon funzionamento.

L'Ufficio degli invalidi esercita periodicamente, almeno ogni due anni, la vigilanza delle strutture autorizzate (con visite annunciate o a sorpresa) e può avvalersi della collaborazione e di perizie da parte di esperti (es. nell'ambito della sicurezza antincendio).

Questi aspetti sono regolamentanti all'art. 3c della LISPI e agli artt. 8-16 del relativo Regolamento d'applicazione come pure nelle direttive disponibili sul sito [www.ti.ch/invalidi](http://www.ti.ch/invalidi).

#### **b. riconoscimento**

Le strutture che sono in possesso di un'autorizzazione d'esercizio e che rispondono a requisiti qualitativi e quantitativi possono negoziare un contratto per il finanziamento delle prestazioni erogate.

Eccezion fatta per due strutture che accolgono utenti provenienti da altri Cantoni o che non hanno mai fatto richiesta, queste strutture beneficiano di un finanziamento cantonale.

L'art. 3d della LISPI e agli artt. 17-39 del relativo Regolamento d'applicazione regolano gli aspetti legati al riconoscimento.

Dopo questa premessa rispondiamo alle sue domande nel modo seguente:

#### **1) Quante sono le strutture simili in Ticino?**

Attualmente 79 strutture per invalidi adulti – gestite da ventitré enti privati – dispongono di un'autorizzazione d'esercizio.

Nella fattispecie citata la struttura ha inoltrato l'istanza di autorizzazione su invito del servizio cantonale competente, immediatamente dopo che quest'ultimo è venuto a conoscenza della presenza di 9 utenti con handicap.

L'analisi della documentazione ricevuta, le due visite effettuate presso la struttura e gli esiti di un'incontro con i responsabili, hanno spinto il Dipartimento a rifiutare l'autorizzazione d'esercizio.

Parallelamente alla procedura amministrativa, l'Ufficio degli invalidi ha segnalato gli elementi raccolti al Ministero Pubblico. L'inchiesta è tuttora in corso.

Per Legge non è possibile che sul territorio cantonale esistano delle strutture senza autorizzazione d'esercizio. Occorre tuttavia ricordare come i contributi sociali quali ad esempio la rendita AI e le prestazioni complementari siano di norma gestiti dai famigliari o dai tutori delle persone che ne beneficiano. Soprattutto nel caso di persone domiciliate in altri Cantoni è possibile che questi contributi siano riversati a promotori di piccole strutture senza verificarne il rispetto di eventuali criteri legislativi regionali. In questo senso sia gli Enti Locali che i famigliari/tutori possono rivolgersi al servizio cantonale competente per le informazioni del caso.

#### **2) Come avvengono i controlli del caso e con che cadenza?**

Per questa domanda valgono le indicazioni fornite al terzo paragrafo del punto a. della premessa.

#### **3) Quale organo è preposto per i controlli?**

Per questa domanda valgono le indicazioni fornite al terzo paragrafo del punto a. della premessa.

#### **4) Su quali basi vengono rilasciate le necessarie autorizzazioni?**

Per questa domanda valgono le indicazioni fornite al secondo e quarto paragrafo del punto a. della premessa.

#### **5) Queste strutture vengono in qualche modo sussidiate dall'ente pubblico?**

Non essendo in possesso di un'autorizzazione d'esercizio la struttura citata non beneficia di un contributo cantonale. Il finanziamento della stessa avviene tramite delle rette giornaliere corrisposte da tutori o famigliari degli utenti accolti.

Con questo speriamo, signor deputato di aver risposto sul tema da lei sollevato.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella